

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2814/93 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 1993

relativo alla sospensione della pesca del nasello da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 3919/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1993 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 927/93<sup>(4)</sup>, prevede dei contingenti di nasello per il 1993;

considerando che, al fine dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di nasello nelle acque delle divisioni CIEM Vb (zona CE), VI, VII, XII, XIV da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi hanno esaurito il contingente assegnato per il 1993; che i Paesi Bassi hanno proibito la pesca di questa popo-

lazione a partire dal 1° ottobre 1993; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Si ritiene che le catture di nasello nelle acque delle divisioni CIEM Vb (zona CE), VI, VII, XII, XIV eseguite da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi abbiano esaurito il contingente assegnato ai Paesi Bassi per il 1993.

La pesca del nasello nelle acque delle divisioni CIEM Vb (zona CE), VI, VII, XII, XIV eseguita da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° ottobre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 1993.

*Per la Commissione*

Yannis PALEOKRASSAS

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU n. L 397 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 96 del 22. 4. 1993, pag. 1.